**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA/LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

**Tra**

Il COMUNE DI PORTO MANTOVANO, con sede in Porto Mantovano, in Strada Cisa 112, pec comuneportomantovano@legalmail.it , rappresentato dal Dott. Massimo Salvarani nella qualità di Sindaco e legale rappresentante dell’Ente

**e**

il Comando Provinciale Carabinieri di Mantova

**PREMESSO**

- che il Comune di Porto Mantovano ha implementato l’esistente sistema di videosorveglianza mediante l’installazione di telecamere di lettura targhe – interfacciabile con il sistema di Lettura Targhe Provinciale al fine di supportare le Forze dell’Ordine nelle loro funzioni dirette a garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e nell’ottica di una sempre maggior collaborazione e coordinamento con le Forze dell’Ordine stesse;

- che a tale sistema, attualmente, può accedere solamente il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Mantova Nord nonché la ditta incaricata alla manutenzione;

- che negli ultimi anni sono intervenute modifiche normative che hanno meglio definito ed ampliato le competenze dei Comuni in materia di sicurezza urbana e video-sorveglianza ed in particolare:

* l'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n°38, conversione in Legge del D.L. 23 febbraio 2009, n° 11;
* la legge n° 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
* il dl n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017 e relative disposizioni di attuazione;
* la legge regionale 1° aprile 2015, nr. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”
* la direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”
* il Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati recepito con il Dlgs n. 101/2018 nonché la Direttiva (UE) 680/2016, recepita con Dlgs n° 51/2018;

**CONSIDERATO** che il sistema di videosorveglianza con lettura targhe ai varchi sopra riportato è stato concepito per essere condiviso tra le Forze dell’Ordine nello spirito della collaborazione istituzionale così come previsto dal Decreto-legge n.14/2017 convertito nella legge n. 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

**DATO ATTO** che in data 28.03.2022 perveniva richiesta da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova prot. nr. 388/25-0/2019, acclarata al protocollo del Comune al nr. 7635/2022 di collegamento e accesso al sistema di lettura targhe esistente nel Comune di Porto Mantovano;

**CONSIDERATO** che, per la gestione congiunta di detti sistemi, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, è necessario che il Comune di Porto Mantovano ed il Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Mantova sottoscrivano un documento che descriva le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’accesso ai sistemi di videosorveglianza-lettura targhe, individui i limiti e le condizioni di accesso e fruibilità dei dati personali conservati nella banca dati comunale nonché delinei le misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**VISTI**:

* l’articolo 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” di seguito CAD), così come modificato e integrato, che in particolare al comma 2 prevede che “*Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita’ si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida.*”;
* l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “[…] le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 15 medesimo;
* il “Provvedimento in materia di video-sorveglianza” dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emanato nell'aprile del 2010 e le Linee Guida n. 3 del 2019 dell’Europea Data Protection Board;
* il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
* il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
* il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.” il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15: Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dati effettuato, per finalità di polizia da organi, uffici e comando di polizia;
* le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, emanate a giugno 2013 e qui da intendersi come integralmente richiamate;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Ente Titolare (o *Erogatore*) e Amministrazione richiedente (o *Fruitore*) e regola le modalità di accesso e fruizione, da parte di quest’ ultimo, alle immagini e ai dati registrati dai sistemi di videosorveglianza/lettura targhe installati nel territorio del Comune di Porto Mantovano e conservate nel server ubicato presso il Comando della Polizia locale del Comune.

Le parti convengono che l’obiettivo principale che la presente Convenzione si pone è quello di adottare strategie congiunte, nel rispetto delle reciproche competenze, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l’impiego delle Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio.

In particolare, le finalità istituzionali che l’Ente fruitore intende perseguire mediante tale collaborazione, intervenendo in materia di sicurezza urbana, sono:

* sorvegliare, in tempo reale, il flusso veicolare nelle zone del territorio che, di volta in volta, presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e /o per l'incolumità dei cittadini compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile;
* costituire nel tempo una rete integrata per il controllo del territorio tramite l'importazione dei dati delle targhe dai relativi database ministeriali a cui ogni soggetto può attingere per competenza e l'eventuale collegamento al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT);
* tutelare la sicurezza urbana nonché favorire la sicurezza integrata di cui al D.L.n.14/2017 convertito nella legge n. 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
* in linea con quanto previsto dalle “Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata” (art. 2 del decreto legge 20 febbraio 2017,n.14,convertito,con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,n.48), sancite con accordo in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018, nonché dal “Provvedimento in materia di video-sorveglianza dell’8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali, i dati raccolti dagli apparati di videosorveglianza sono utilizzati per finalità di sicurezza urbana dal Comune, e, per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione dei reati dalle Forze di Polizia.
* Per garantire la gestione e l'utilizzo dei suddetti sistemi di videosorveglianza integrati per la sicurezza urbana nel territorio di Porto Mantovano e le conseguenti procedure operative, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.

**Art. 2 – Soggetti coinvolti nelle attività di trattamento**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Ente Fruitore è individuato quale Titolare autonomo del Trattamento dei dati oggetto di accesso, ai sensi degli artt. 24 e ss GDPR e, come tale, deve dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di designazione degli incaricati del trattamento (art. 29 GDPR e 2 quaterdecies d.lgs 196/2003) ed eventuale designazione del responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) , garantendo, altresì, che l’accesso sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

Sono abilitati ad accedere ai dati di cui al precedente art.1 solamente i soggetti appositamente nominati, ciascuno per il relativo livello, individuati dall’Ente Fruitore all’interno del proprio organico. L’Ente richiedente si impegna a redigere un apposito atto di autorizzazione al trattamento per ciascun soggetto incaricato - atto che dovrà essere conservato ed esibito a richiesta del Comune - entro 30 giorni dalla stipulazione della presente Convenzione, unitamente all’elenco, di volta in volta aggiornato, dei soggetti autorizzati/responsabili che vengono nominati.

A ciascuno dei soggetti indicati nell’elenco di cui sopra (cd. “*operatori*”) verrà fornita, da parte dell’Amministratore di Sistema, una credenziale di autenticazione composta da un codice di identificazione (*username*) associato ad una parola chiave individuale e riservata (*password*). Nome utente e password sono incedibili, anche solo temporaneamente.

L’Ente Fruitore si impegna a tenere aggiornato l’elenco degli operatori abilitati ad accedere e a comunicare, senza ritardo, eventuali modifiche allo stesso. L’Ente erogatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere periodicamente all’Ente fruitore una verifica dei soggetti ivi indicati, al fine di procedere all’eventuale disattivazione dei profili cessati. L’Ente Fruitore è tenuto, altresì, ad informare ciascun operatore in merito alle norme relative all’accesso alla banca dati del Comune, di quanto stabilito nella presente Convenzione e delle responsabilità connesse all’esecuzione dell’attività. Si precisa che ogni operatore è responsabile in solido con l’Ente Fruitore della custodia delle credenziali di autenticazione fornite, dovendo informare senza indugio il Comune del relativo furto o smarrimento.

**Art. 3- Modalità di accesso/fruizione dei dati e misure di sicurezza nel trattamento di dati personali**

Come anticipato all’articolo precedente, l’accesso al sistema è consentito esclusivamente a Responsabili e Incaricati, ciascuno abilitato per il relativo livello, ai quali sono assegnate credenziali individuali e incedibili.

Le procedure di accesso alle immagini registrate possono essere attivate con riguardo a:

- atti criminosi/illeciti denunciati ovvero rilevati direttamente dagli operatori di polizia durante lo svolgimento delle proprie attività o visionando le immagini registrate dalle telecamere nell’esercizio delle proprie funzioni;

- attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria;

 - motivi di sicurezza urbana nonché di ordine e sicurezza pubblica

Ogni operazione è loggata dal sistema. La durata di conservazione nel sistema del file di LOG è di 180 giorni continuativi. I relativi files sono conservati sul server del sistema, collocato presso il Comando della Polizia locale. L’accesso è consentito solo all’ Amministratore di Sistema. L’estrapolazione e l’esportazione dei dati sono sempre tracciate dagli incaricati con funzioni di polizia giudiziaria, che prendono in custodia il dato ed il relativo materiale, assumendosene le conseguenti, specifiche responsabilità individuali.

Il personale autorizzato della Polizia locale e delle singole Forze di Polizia è abilitato ad operare autonomamente per la visione dei dati in tempo reale o registrati, a brandeggiare e ad utilizzare le singole telecamere, scaricando anche il dato di interesse presso le singole e rispettive postazioni abilitate. In caso di necessità, la priorità di utilizzo è valutata d’intesa tra gli operatori.

In caso di rilevazione di immagini concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza e della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l’Incaricato o il Responsabile ne dà comunicazione senza ritardo all’Autorità competente, curando al contempo la conservazione delle immagini su appositi supporti.

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta.

Si precisa che l’Ente Fruitore, per il tramite dei soggetti appositamente individuati e nominati, può accedere alle sole informazioni necessarie e indispensabili allo svolgimento delle finalità istituzionali su elencate garantendo, in ogni caso, il rispetto del principio di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

Viene fatto divieto all’Ente Fruitore di:

* Apportare modifiche ai dati e alterare in ogni modo i contenuti della banca dati;
* Riprodurre, comunicare e/o diffondere, cedere, divulgare a terzi i dati contenuti nella banca data cui accede;
* Utilizzare tali dati per il perseguimento di finalità diverse da quelle previste nella presente Convenzione;
* Trattenere i dati realizzando una duplicazione, anche solo parziale, della banca dati (divieto di back-up)

**Art 4 – Esonero da responsabilità**

L’Ente Fruitore esonera il Comune di Porto Mantovano da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, che dovessero derivare dall’uso dei datti oggetti della presente Convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’elaborazione o nella trasmissione dei dati, sospensioni del servizio o per qualsiasi altro disservizio.

**Art. 5- Oneri economici**

L’accesso alla banca dati dei sistemi di videosorveglianza-lettura targhe del Comune di Porto Mantovano è pattuito a titolo gratuito e, dunque, senza oneri economici per l’Ente/i Fruitore/i.

**Art. 6- Durata, rinnovo e risoluzione della Convenzione**

La presente Convenzione è valida ed efficace per un periodo di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e, in mancanza di esplicita disdetta da parte dell’Ente Fruitore e/o del Comune (da inviarsi per iscritto alla controparte con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza), è da intendersi automaticamente rinnovata allo scadere di tale periodo per lo stesso tempo.

Al mutare delle condizioni pattuite o, in ogni caso, in presenza di adeguata motivazione, ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione, dando alla controparte avviso per iscritto, ad uno dei recapiti indicati al successivo art.8.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute ovvero per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell’accesso alla banca dati con le modalità ivi contemplate, mediante comunicazione scritta da inviare ad uno dei recapiti di cui al successivo art. 8.

**Art. 7- Verifiche**

Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, ad un anno dalla sottoscrizione si procede ad una verifica generale congiunta dello stato di attuazione, anche ai fini di aggiornamento e modifiche condivise, per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati. Resta fermo che le Parti si impegnano a modificare senza indugio la presente Convenzione per garantirne se necessario l’attualità e l’allineamento alle novità legislative.

**Art. 8- Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente Convenzione, è competente il Foro di Mantova

**Art. 9- Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti rinviano alle disposizioni vigenti in materia.

**Porto Mantovano, …**

Per Comune di Porto Mantovano Per Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova

Il Sindaco Il Colonnello

Dott. Massimo Salvarani